



SENT. 236/18

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Lombardia

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Gaetano Berretta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n.29321 del registro di Segreteria su ricorso proposto
dal Signor

, nata a _____ il _____, residente a

(_____), Via _____ n. _____ (C.F.: _____),

rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto introduttivo,

dall'Avv. Roberta Palotti del Foro di Milano

(roberta.palotti@milano.pecavvocati.it), con domicilio eletto in Milano, Via

Donatello n.21, presso lo studio legale del difensore,

avverso

l'INPS, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti, dall'Avv.

Giulio Peco, con domicilio eletto in Milano, Via M. e G. Savarè n.1;

l'A.S.S.T. (Azienda Socio-Sanitaria Territoriale) _____, corrente in

Visto l'atto introduttivo del giudizio, depositato il 5.3.2019;

Esaminati gli altri atti e i documenti di causa;

Tenuta l'udienza del 21 maggio 2019, presenti l'Avv. Roberta Palotti per la

parte ricorrente e l'Avvocato Giulio Peco per l'INPS.

FATTO

Con il ricorso indicato in epigrafe, la Sig.ra , dipendente dell'Azienda Sanitaria dall'anno 1992 sino al 5.9.2016 (data di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro), ha domandato l'applicazione a proprio favore dei benefici previsti dall'art.2, comma 12, Legge n.335/1995 ovvero, in subordine, quelli previsti dalla Legge n.379/1955 atteso che risulterebbe comprovato da plurimi accertamenti sanitari – sia antecedenti, sia successivi alla risoluzione del vincolo negoziale (in particolare l'accertamento del 23.2.2017 dell'U.O. Medicina Legale di Varese) - che il suo stato di salute, al momento della risoluzione del rapporto lavorativo, era tale da non consentirle, in modo assoluto e permanente, lo svolgimento di attività lavorative.

La ricorrente ha richiamato il provvedimento dell'INPS di rigetto della domanda di pensione di inabilità, assunto in data 20.7.2017 in risposta alla propria istanza di riconoscimento del trattamento previdenziale, ed ha contestato l'assunto ivi contenuto (a mente del quale sarebbe stato necessario, per il riconoscimento del beneficio, che il datore di lavoro modificasse la ragione dell'interruzione del rapporto da licenziamento in inabilità lavorativa), atteso che l'inequivocabile dato sostanziale (segnatamente la riconosciuta inabilità lavorativa), non consentirebbe una soluzione diversa e che l'evidenza dell'inabilità alla data della cessazione dell'attività lavorativa – ancorchè non formalizzata dal datore di lavoro nel provvedimento di risoluzione del rapporto - sarebbe invero resa tale dagli inequivocabili accertamenti clinici provenienti dalla pubblica autorità sanitaria (*Psicosi*

paranoidea cronica determinante una profonda disorganizzazione della vita sociale e lavorativa. Gozzo multinodulare con ipotiroidismo in terapia sostitutiva. Gonartrosi. Spondilodiscoartrosi cervicale e lombare).

La Sig.ra _____ ha evidenziato di essere in possesso di tutti gli ulteriori presupposti previsti dalla normativa di beneficio (come individuati dal D.M. n.187/1997) e dopo aver richiamato plurimi arresti giurisprudenziali a proprio favore, ha concluso per il riconoscimento del diritto azionato. In subordine è stato domandata l'applicazione della parallela normativa contenuta nella Legge n.379/1955, a mente della quale il dipendente dispensato dal servizio per inabilità allo svolgimento di un proficuo lavoro, può beneficiare della pensione di inabilità in presenza di una contribuzione di almeno 15 anni.

Con memoria depositata il 10.5.2019, si è costituito l'INPS, rappresentato dall'Avv. Giulio Peco.

Dopo aver esposto la vicenda processuale, l'ente previdenziale eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice Contabile a conoscere la vicenda controversa, atteso che essa riguarderebbe non già un rapporto previdenziale, bensì un rapporto lavorativo, atteso che la domanda azionata dal ricorrente presupporrebbe l'accertamento della legittimità della risoluzione del rapporto lavorativo, che allo stato degli atti risulterebbe fondato su un licenziamento disciplinare (senza margini per il riconoscimento di una pensione ordinaria) e non sull'accertamento dell'inabilità lavorativa.

In ogni caso, ad avviso dell'INPS, difetterebbero gli estremi per il riconoscimento, nel merito, del diritto invocato.

In via subordinata, nel caso in cui il Giudice Unico disponesse accertamenti istruttori finalizzati ad accertare lo stato di salute della dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, è stato nominato il consulente di parte.

Alla pubblica udienza del 21.5.2019, le parti hanno insistito nelle reciproche posizioni ed hanno concluso in conformità agli atti processuali depositati in giudizio.

Il giudizio è passato in decisione, con lettura del dispositivo in udienza.

DIRITTO

In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dall'INPS, atteso che la presente controversia riguarda l'accertamento in ordine alla sussistenza o meno di un diritto previdenziale (preceduto da istanza amministrativa non accolta), con conseguente radicamento della giurisdizione contabile. Le contestazioni formulate dall'ente previdenziale in ordine al fatto che l'invocata pensione di inabilità sarebbe stata richiesta in assenza del presupposto formale proveniente dall'amministrazione di appartenenza della dipendente (segnatamente l'accertamento dell'inabilità lavorativa in luogo del licenziamento), attengono invero al merito della controversia e dovranno essere deliberate in tale sede (cfr., sul punto, Corte dei conti, Sez. Abruzzo, n.5/2017, confermata da Corte dei conti, Sez. I, n.440/2018).

Venendo quindi al merito della vicenda, deve essere osservato che dalle allegazioni processuali emerge che la Sig.ra ha svolto attività lavorativa di Commesso (Cat.A) presso la A.S.S.T. di a decorrere dal 1992 sino alla data del 5.9.2016. A decorrere dall'anno 2009 è risultata in cura presso il Centro Psico Sociale di Azzate (VA) con

diagnosi Psicosi Paranoidea. Non risultano essere stati svolti accertamenti dal datore di lavoro in ordine allo stato di salute della dipendente, la quale risultava tuttavia invalida civile al 75% (con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%) a far data dal 24.9.2015 (si veda il verbale di accertamento redatto dal Centro Medico Legale di Varese il 24.9.2015 che riconosceva la patologia "*Psicosi paranoidea, gozzo multinodulare, gonartrosi e spondilodiscoartrosi cervicale e lombare*").

In data 9.5.2016 la Sig.ra _____ dava in escandescenza presso i locali della sede di servizio e, senza alcuna apprezzabile ragione, si scagliava contro due colleghe utilizzando uno spray urticante che cagionavano ad esse intenso bruciore agli occhi e problemi respiratori. I locali venivano temporaneamente evacuati. La Sig.ra _____ veniva sottoposta a Trattamento Sanitario Obbligatorio in data 10.5.2016 e ricoverata presso il Reparto di Psichiatria dell'Ospedale Macchi di Varese presso il quale il T.S.O. veniva prorogato sino all'1.6.2019 e dal quale veniva infine dimessa in data 9.6.2019.

Successivamente, a seguito di visita medico collegiale tenuta in data 23.2.2017 presso l'U.O. Medicina Legale dell'Azienda Sanitaria di appartenenza veniva riconosciuta inabile in modo permanente ed assoluto a qualsiasi proficuo lavoro.

Medio tempore la Sig.ra _____, che per l'episodio traumatico del 9.5.2016 veniva coinvolta in un procedimento penale che si concludeva con il patteggiamento ex art.444 c.p.p. di una pena di nove mesi di reclusione per il reato di lesioni e di interruzione di pubblico servizio, veniva sottoposta a procedimento disciplinare e licenziata con provvedimento del 5.9.2016.

Dalla sequenza dei fatti e dalle evidenze relative allo stato di salute della ricorrente, emerge che l'inabilità a svolgere attività lavorativa fosse permanente ed assoluta alla data in cui si verificava l'episodio traumatico del 9.5.2016, come invero riconosciuto a distanza di pochi mesi dalla stessa amministrazione di appartenenza. Tale circostanza deve essere ritenuta prevalente rispetto al dato formale dell'intervenuta risoluzione del rapporto lavorativo per altra causa e sorregge la fondatezza del ricorso (cfr., con riferimento a vicende controverse analoghe alla presente, Corte dei conti, Sez. Lombardia, n.91/2016; id., Sez. Abruzzo, n.5/2017).

La pensione diretta di inabilità ai sensi dell'art. 2 comma 12 della legge 335/95, introdotta per i dipendenti pubblici a partire dal primo gennaio 1996, è un trattamento erogato a favore dei cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (con il Decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 187 sono state previste le modalità applicative della disciplina).

In presenza degli ulteriori requisiti legati al periodo minimo di servizio e contribuzione previsti dalla normativa in argomento, la Sig.ra ha pertanto diritto al trattamento pensionistico di inabilità previsto dall'art.2, comma 12, Legge n.335/1995 con decorrenza dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Sulle somme arretrate dovute in esecuzione della presente decisione, va, altresì, liquidato l'importo più favorevole risultante dal confronto tra gli interessi computati al tasso legale e la rivalutazione monetaria determinata con applicazione degli indici ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c. - secondo

il principio del c.d. *cumulo parziale* affermato nella pronuncia delle SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM – con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli ratei differenziali e sino all'effettivo soddisfo.

La complessità della questione trattata e l'obiettivo sussistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in composizione monocratica di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando,

accoglie

il ricorso nei termini di cui in parte motiva.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21.5.2019.

Il Giudice Unico

Dott. Gaetano Berretta

Depositato in segreteria il 23 SET 2019

Il Direttore della Segreteria

(Dott. Salvatore Carvelli)